



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 149/17/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TIM S.P.A. E FASTWEB S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS, AVENTE AD OGGETTO IL MANCATO PAGAMENTO DI FATTURE RELATIVE A CANONI PER LA FORNITURA DI ACCESSI WLR ISDN PRA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*”, come modificata ed integrata dalla delibera n. 449/16/CONS, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 88/11/CIR, del 13 luglio 2011, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa al servizio wholesale line rental (WLR)*”;

VISTA la delibera n. 643/12/CONS, del 20 dicembre 2012, recante “*Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni wholesale line rental (WLR) per servizi POTS e ISDN per l’anno 2012*”;

VISTA la delibera n. 67/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 168/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”;

VISTA la delibera n. 106/17/CONS, del 27 febbraio 2017, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 relative al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”;

VISTA la nota del 20 febbraio 2017, acquisita in pari data dall’Autorità, con numero di protocollo 8722, con cui la società TIM S.p.A., di seguito denominata TIM, ha presentato all’Autorità istanza per la risoluzione della controversia insorta avverso la società Fastweb S.p.A., di seguito denominata Fastweb, ai sensi dell’articolo 23 del *Codice* e del *Regolamento* avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative canoni per la fornitura di servizi di accesso WLR ISDN PRA;

VISTA la nota del 28 marzo 2017, protocollo n. 19595, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, di seguito denominata *Direzione*, ritenendo l’istanza ammissibile, procedeva alla convocazione delle Parti in prima udienza di comparizione tenutasi in data 11 maggio 2017;

VISTA la nota del 20 aprile 2017, acquisita dall’Autorità il successivo 21 aprile al numero di protocollo 27768, con cui Fastweb ha inviato le proprie controdeduzioni rispetto ai contenuti dell’istanza di TIM;

VISTO il verbale di udienza dell’11 maggio 2017;

CONSIDERATO che, a fronte dell’avvio delle 5 controversie tra le stesse Parti e su analoghe tematiche, ossia il pagamento di fatture relative alla fornitura di servizi di accesso all’ingrosso di TIM, la *Direzione*, nel corso della udienza dell’11 maggio 2017, sentite le Parti, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell’art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell’ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle Parti un percorso volto all’individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*;

VISTA la nota del 19 maggio 2017, acquisita in pari data dall’Autorità, con numero di protocollo 33005, con cui TIM, sulla base di una specifica richiesta formulata dall’Autorità nel corso della predetta udienza, ha ridefinito l’ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall’Autorità per gli anni 2015 e 2016;

VISTA la nota del 29 maggio 2017, acquisita in pari data dall’Autorità con numero di protocollo 34673, con la quale Fastweb ha rilevato che l’aggiornamento del *petitum* economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni pertanto ha richiesto che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell’emissione di documenti contabili;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, con la quale Fastweb ha riscontrato le precedenti note di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità;

CONSIDERATO che in tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- I. completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- II. fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del *repricing*. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento;

VISTA la nota del 21 giugno 2017, protocollo n. 40127, con cui la *Direzione* ha convocato le Parti per la seconda udienza fissata per il giorno 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 12 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 28 giugno 2017;

VISTO il verbale di udienza del 26 luglio 2017, convocata nel corso dell'udienza del 12 luglio 2017;

VISTI i chiarimenti forniti da TIM nel corso del procedimento;

CONSIDERATO che nel corso di tale udienza le Parti, nonostante si fosse svolta una verifica di dettaglio dei dati contabili relativi ai pagamenti reclamati da TIM, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controversie. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse, a suo avviso, giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato;

CONSIDERATO quanto segue:

1	Il procedimento	4
2	L'istanza di TIM	6
3	Le controdeduzioni di Fastweb	7
4	Gli esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione	8
4.1	Premessa	8
4.2	Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valori fissati nelle delibere dell'Autorità	9



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5	Valutazioni conclusive dell’Autorità	9
---	--	---

1 Il procedimento

A decorrere da settembre 2016 TIM ha inviato in successive fasi una serie di istanze di avvio di controversie nei confronti di Fastweb ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 259/03 aventi ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a servizi *wholesale* come di seguito riportate:

- 1) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 51114, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni e contributi per la fornitura dei KIT e flussi di interconnessione TDM;
- 2) Istanza del 27 settembre 2016, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 51176, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative ai canoni per la fornitura della banda ATM ABR dei VP *bitstream*;
- 3) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 57992, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a contributi di attivazione di accessi simmetrici ATM;
- 4) Istanza del 4 novembre 2016, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 58027, avente ad oggetto il mancato pagamento delle fatture relative ai contributi di disattivazione di accessi ULL e *bitstream*;
- 5) Istanza del 20 febbraio 2017, acquisita in pari data dall’Autorità al protocollo n. 8722, avente ad oggetto il mancato pagamento di fatture relative a canoni per la fornitura di servizi di accesso WLR ISDN PRA.

Tutte le predette istanze sono state ritenute ammissibili dalla *Direzione* ai sensi dell’articolo 5 del *Regolamento*.

In relazione alla prima istanza relativa a canoni e contributi per KIT e flussi di interconnessione TDM, la *Direzione*, ritenendo inizialmente la stessa manifestazione fondata, con nota del 20 ottobre 2016, prot. n. 55501 trasmetteva alle Parti la relazione motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del *Regolamento*, invitando Fastweb ad inviare le proprie contro argomentazioni nei termini previsti dal predetto articolo.

Fastweb, con comunicazione del 2 novembre 2016, inviava la propria memoria acquisita dall’Autorità il successivo 3 novembre al prot. n. 57542.

Essendo emersi dalla memoria di replica di Fastweb elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nell’istanza di TIM tali da farne riconsiderare la valutazione di manifesta fondatezza, la *Direzione*, il 2 marzo 2017, con nota prot. n. 12065, ha inoltrato la replica di Fastweb a TIM, invitando la stessa a fornire le proprie valutazioni in replica a quanto argomentato da Fastweb nella citata nota del 2 novembre, e ha convocato le Parti in audizione per il 24 marzo 2017.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nelle more della prima udienza TIM, con nota del 17 marzo 2017, acquisita al protocollo dall'Autorità in pari data al n. 16789, inviava una memoria in replica alla posizione espressa da Fastweb.

La prima udienza di comparizione delle Parti tuttavia si svolgeva, sul tema dei kit di interconnessione, previa convocazione del 5 aprile 2017, l'11 maggio 2017, come da verbale redatto, anziché in data 28 aprile 2017 (come da precedente convocazione), a seguito di posticipo richiesto da Fastweb.

In relazione alle restanti 4 istanze (punti 2-5 di cui sopra) la *Direzione* procedeva alla convocazione delle Parti con nota prot. n. 19595 del 28 marzo 2017 con udienze da tenersi in forma congiunta, unitamente alla controversia di cui al punto 1, in data 11 maggio 2017.

In data 20 aprile 2017, nelle more della prima udienza di comparizione, Fastweb inviava per le suddette 4 controversie le proprie memorie acquisite al protocollo dell'Autorità il successivo 21 aprile rispettivamente al n. 27769, al n. 27770, al n. 27771 ed al n. 27768.

A fronte dell'avvio delle 5 controversie in oggetto, la *Direzione*, nel corso della udienza dell'11 maggio 2017, sentite le Parti, comunicava la decisione di disporre la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del *Regolamento*, essendo le stesse connesse tra loro. Nell'ambito di tale udienza veniva inoltre proposto alle Parti un percorso volto all'individuazione di una soluzione conciliativa delle controversie sulla base di principi proposti dalla *Direzione*.

In data 19 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di TIM, acquisita al prot. n. 33005, con la quale, sulla base di una specifica richiesta formulata dall'Autorità nel corso della predetta udienza nell'ambito del tentativo di conciliazione, veniva ridefinito l'ammontare complessivo delle fatture oggetto delle 5 controversie sulla base dei nuovi prezzi dei servizi *wholesale* oggetto delle stesse nel frattempo definiti dall'Autorità per gli anni 2015 e 2016, con delibere adottate in data successiva alle date di presentazione delle istanze di avvio.

In data 29 maggio 2017 perveniva all'Autorità una nota di Fastweb, acquisita al prot. n. 34673, con la quale riscontrava le precedenti note di TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità. Fastweb rilevava che l'aggiornamento del petitum economico effettuato da TIM in maniera aggregata non consentiva la verifica di tali valorizzazioni, pertanto richiedeva che per ciascun importo aggregato venisse riportato il dettaglio informativo abitualmente fornito nell'emissione di documenti contabili.

TIM ha fornito una replica alla richiesta di Fastweb, per le vie brevi, in data 8 giugno.

Con nota del 22 giugno 2017, acquisita in pari data dall'Autorità con numero di protocollo 40701, Fastweb ha riscontrato il chiarimento informativo TIM, come previsto dalla proposta di percorso conciliativo definito dall'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In tale nota Fastweb ribadisce la necessità che Telecom Italia:

- o completi la valorizzazione delle fatture in contestazione ai prezzi applicabili al periodo di riferimento, in ottemperanza alle delibere vigenti e, in particolare, alle delibere nn. 653/16/CONS, 78/17/CONS e 106/17/CONS;
- o fornisca un dettaglio informativo che consenta effettivamente di verificare i criteri di valorizzazione, le consistenze ed il periodo di applicazione del *repricing*. Richiede in particolare di indicare per ogni voce l'importo unitario precedentemente fatturato, il nuovo importo unitario coerente con le delibere dell'Autorità, il periodo temporale e le quantità di riferimento.

In data 28 giugno 2017, giusta convocazione del 21 giugno 2017, Prot. n. 40127, si teneva la seconda udienza finalizzata a proseguire il tentativo di conciliazione tramite la verifica congiunta dei dati sottostanti le partite economiche oggetto delle 5 controverse e della modalità di applicazione dei nuovi prezzi *wholesale* definiti dall'Autorità con le delibere 2015-2016 (*repricing*); della audizione veniva redatto il relativo verbale.

Nel corso di tale udienza, visti i progressi riscontrati nel confronto tra le Parti, veniva fissata, al 12 luglio 2017, una ulteriore e conclusiva udienza per completare il tentativo di conciliazione.

In data 12 luglio 2017 si teneva la terza udienza, come da verbale redatto. A fronte di rilevanti progressi dichiarati dalle Parti sia sulla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto delle controversie, sia dei rispettivi periodi di riferimento, sia della corretta applicazione del *repricing* effettuato da TIM, le stesse, di comune accordo, chiedevano la fissazione di un'ultima udienza.

In data 26 luglio 2017 (come da verbale redatto) si teneva la quarta ed ultima udienza.

Nel corso di tale udienza la Parti, nonostante si fosse giunti a una riconciliazione dei dati contabili, dichiaravano l'esito negativo del tentativo di conciliazione per tutte e 5 le controverse. Ciò in quanto TIM non ha ritenuto di accettare le ulteriori riduzioni richieste da Fastweb non essendo le stesse giustificate alla luce delle intervenute delibere dell'Autorità e del percorso conciliativo da quest'ultima indicato.

Tanto premesso, completati gli adempimenti istruttori, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del *Regolamento*, la *Direzione* ha trasmesso alla Commissione per le infrastrutture e le reti gli atti dei procedimenti riuniti per le determinazioni di competenza

2 L'istanza di TIM

La controversia ha ad oggetto il rifiuto da parte di Fastweb di procedere al pagamento delle fatture emesse da TIM relative ai canoni di accesso WLR ISDN PRA a partire dal mese di marzo 2011. TIM afferma che ha proceduto a fatturare a Fastweb i predetti servizi ai sensi delle rispettive Offerte di Riferimento:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 1) per l'anno 2011 ai sensi della delibera n. 88/11/CIR, così come modificata dalla delibera n. 579/15/CONS;
- 2) per l'anno 2012 ai sensi della delibera n. 59/12/CIR, così come modificata dalla delibera n. 643/12/CONS;
- 3) per l'anno 2013 ai sensi della delibera n. 67/14/CIR;
- 4) per l'anno 2014 ai sensi della delibera n. 67/14/CIR;
- 5) per gli anni successivi con i riferimenti di prezzo in vigore per il 2014 nelle more dell'approvazione delle rispettive Offerte di Riferimento.

Secondo TIM gli importi dovuti e non corrisposti da Fastweb a decorrere dal mese di marzo 2011 fino alla data di presentazione dell'istanza di avvio della controversia ammontano a [omissis]. A tale somma va aggiunto l'importo di [omissis] relativo a canoni e contributi di attivazione per servizi WLR ISDN PRA che Fastweb ha rifiutato di pagare senza contrapporre alcuna motivazione specifica. L'importo complessivo risultante è pari a [omissis].

3 Le controdeduzioni di Fastweb

In relazione alla corrispondente istanza di avvio della controversia di TIM, in data 20 aprile 2017 Fastweb ha inviato la propria posizione.

In primo luogo Fastweb rileva come l'Autorità con la delibera n. 106/17/CONS ha definito per gli anni 2015 e 2016 le condizioni economiche per i servizi di Wholesale Line Rental (WLR), riducendo i canoni di utilizzi per gli accessi WLR ISDN PRA rispetto a quelli del 2014 utilizzati da TIM per emettere parte delle fatture in questione. Per tale motivo Fastweb ha chiesto il formale rigetto dell'istanza in quanto alcune delle fatture emesse oggetto della controversia indicano importi non dovuti integralmente in relazione alla ridefinizione dei prezzi unitari determinata dall'Autorità.

Nonostante le decisioni assunte dall'Autorità che ha approvato le corrispondenti Offerte di Riferimento, Fastweb ritiene inoltre illegittimi anche gli importi relativi al canone WLR ISDN PRA per il periodo che va dal marzo 2011 al dicembre 2014, in quanto, contrariamente a quanto disposto dalla delibera n. 643/12/CONS, i predetti canoni non sarebbero orientati al costo prevedendo peraltro valori economici differenti in funzione della specifica configurazione di accesso prescelta (tipo di GNR).

Tale posizione è stata già peraltro espressa da Fastweb nell'ambito dei procedimenti di approvazione di tutte le Offerte di Riferimento a decorrere da quella relativa all'anno 2013, posizione che però non è stata ritenuta suscettibile di accoglimento da parte dell'Autorità, ad eccezione che per l'Offerta di Riferimento relativa agli anni 2015 e 2016 con l'adozione della delibera n. 106/17/CONS laddove è stata determinata l'unicità del canone per tutte le configurazioni e, per il solo anno 2016, l'orientamento al costo del servizio. Peraltro Fastweb ritiene che la valutazione dell'orientamento al costo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

determinata dall'Autorità per l'anno 2016 è comunque non adeguata poiché ne contesta alcune componenti impiantistiche considerate.

Nel merito del mancato pagamento di parte delle fatture relative agli altri servizi WLR (non ISDN PRA), Fastweb afferma di aver contestato i maggiori importi dei canoni nella misura in cui è stata applicata una distinzione del prezzo in funzione della configurazione di GNR. Anche per tale fattispecie Fastweb afferma di aver segnalato la contestazione nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 ma che il principio è stato fatto proprio dall'Autorità con la delibera n. 106/17/CONS solo a decorrere dall'anno 2015.

In sintesi Fastweb chiede all'Autorità di accertare l'illegittimità degli importi fatturati da TIM per i canoni in oggetto e per l'effetto rigettare l'istanza di avvio della controversia.

4 Gli esiti degli approfondimenti istruttori e del tentativo di conciliazione

4.1 Premessa

Prima di procedere si ritiene opportuno richiamare, nel merito della presente controversia, che successivamente alla presentazione dell'istanza da parte di TIM l'Autorità è intervenuta regolando i prezzi dei servizi in questione per gli anni 2015 e 2016. In particolare con la delibera n. 106/17/CONS, del 27 febbraio 2017, sono state approvate le Offerte di Riferimento di Telecom Italia per gli anni 2015 e 2016 dei servizi Wholesale Line Rental (WLR).

La valorizzazione degli importi delle fatture oggetto delle istanze presentate da TIM, come chiarito in data antecedente all'adozione delle citate delibere, è basata sui prezzi vigenti per l'anno 2014 pur essendo relative ai servizi fruiti da Fastweb per i successivi anni in quanto, nelle more delle decisioni dell'Autorità, la stessa era legittimata a fatturare sulla base dei prezzi all'epoca vigenti salvo conguagliare gli importi in esito alle decisioni dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra, la *Direzione*, nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2017, ha ritenuto di proporre alle Parti un percorso conciliativo, condiviso dalle stesse, basato sui seguenti principi:

- 1) rielaborazione da parte di TIM degli importi connessi ai servizi fruiti da Fastweb ed oggetto delle originarie istanze, sulla base dei nuovi prezzi determinati dall'Autorità con le predette delibere, [omissis];
- 2) aggiornamento da parte di TIM degli importi delle controversie aggiungendo le ulteriori competenze relative alla fruizione da parte di Fastweb dei medesimi servizi per il periodo successivo alla presentazione delle originarie istanze;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 3) riconciliazione da parte di Fastweb, tramite confronto con TIM nell'ambito di un tavolo bilaterale, delle quantità dei servizi fruiti sottostanti gli importi fatturati da TIM, dei periodi di riferimento delle singole controversie, nonché della corretta applicazione da parte di TIM dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità con le delibere sopra richiamate.

Le Parti, nel corso della predetta udienza, hanno dato il loro assenso a percorrere il percorso tracciato dalla Scrivente.

Nel corso delle udienze tenutesi innanzi l'Autorità lo stesso 11 maggio ed i successivi 28 giugno e 12 luglio 2017, le Parti hanno positivamente cooperato secondo il percorso conciliativo tracciato dall'Autorità con particolare riferimento alla riconciliazione delle quantità dei servizi oggetto di fatturazione, ai periodi di riferimento di ciascuna controversia ed al *repricing* delle fatture sulla base dei nuovi prezzi definiti dall'Autorità.

4.2 Gli esiti del tavolo tecnico bilaterale di riconciliazione dei dati rispetto ai valori fissati nelle delibere dell'Autorità

Sulla base di quanto concordato anche con l'Autorità nel corso dell'udienza dell'11 maggio u.s., TIM ha provveduto a ricalcolare l'importo complessivo della controversia applicando in nuovi prezzi unitari approvati dall'Autorità con la delibera n. 106/17/CONS.

5 Valutazioni conclusive dell'Autorità

Come premesso, a fronte degli sviluppi istruttori rappresentati nel precedente paragrafo, nel corso dell'udienza conclusiva del 26 luglio 2017 le Parti hanno dichiarato il mancato raggiungimento di un accordo transattivo.

Va detto che, comunque, in esito agli approfondimenti istruttori e al tavolo di confronto bilaterale tra Fastweb e TIM, è stato possibile ri-quantificare, in modo condiviso, la richiesta economica di TIM alla luce dell'aggiornamento dei prezzi dei servizi di accesso resi a Fastweb, in esito ai procedimenti di approvazione delle OR 2015-2016 completati dall'Autorità.

Come chiarito, Fastweb ha giustificato i mancati pagamenti a TIM sulla base di un presunto mancato orientamento al costo dei canoni WLR ISDN PRA.

In primo luogo Fastweb ha richiesto il ricalcolo del *petitum* ai sensi della delibera n. 106/17/CONS che ha definito per gli anni 2015 e 2016 le condizioni economiche per i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi di Wholesale Line Rental (WLR)¹. Nel corso del tentativo di conciliazione, pertanto, TIM ha svolto il ricalcolo delle fatture 2015-2016 sulla base della delibera citata.

Nonostante le decisioni già assunte dall'Autorità che ha approvato le corrispondenti Offerte di Riferimento, Fastweb ritiene inoltre illegittimi anche gli importi relativi al canone WLR ISDN PRA per il periodo che va dal marzo 2011 al dicembre 2014, in quanto, contrariamente a quanto disposto dalla delibera n. 643/12/CONS, i predetti canoni non sarebbero orientati al costo prevedendo peraltro valori economici differenti in funzione della specifica configurazione di accesso prescelta (tipo di GNR).

Tale posizione è stata già, peraltro, espressa da Fastweb nell'ambito dei procedimenti di approvazione di tutte le Offerte di Riferimento a decorrere da quella relativa all'anno 2013, posizione che però non è stata ritenuta suscettibile di accoglimento da parte dell'Autorità, ad eccezione che per l'Offerta di Riferimento relativa agli anni 2015 e 2016 con l'adozione della delibera n. 106/17/CONS laddove è stata determinata l'unicità del canone per tutte le configurazioni e, per il solo anno 2016, l'orientamento al costo del servizio.

Nel merito del mancato pagamento di parte delle fatture relative agli altri servizi WLR (non ISDN PRA), Fastweb afferma di aver contestato i maggiori importi dei canoni nella misura in cui è stata applicata una distinzione del prezzo in funzione della configurazione di GNR. Anche per tale fattispecie Fastweb afferma di aver segnalato la contestazione nell'ambito dei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 ma che il principio è stato fatto proprio dall'Autorità con la delibera n. 106/17/CONS solo a decorrere dall'anno 2015.

In sintesi Fastweb chiede all'Autorità di accertare l'illegittimità degli importi fatturati da TIM per i canoni in oggetto e per l'effetto rigettare l'istanza di avvio della controversia.

Ciò premesso l'Autorità ritiene che la richiesta di Fastweb, per il periodo antecedente al 2015 debba essere rigettata essendo stata già oggetto dei citati procedimenti della stessa Autorità a cui integralmente si rinvia per ogni valutazione di carattere regolamentare.

Resta salvo il periodo 2015-2016 per il quale l'Autorità ritiene corretto procedere al ricalcolo richiesto da Fastweb.

L'Autorità ritiene, pertanto, di ordinare a Fastweb di pagare a TIM gli importi relativi ai servizi in questione per le competenze, di cui all'istanza di TIM, a decorrere da marzo 2011 sulla base dei prezzi definiti nelle delibere nn. 88/11/CIR (2011), 643/12/CONS (2012), 67/14/CIR (2013), 168/15/CIR (2014) e 106/17/CONS (2015 e

¹ Peraltro Fastweb ritiene che la valutazione dell'orientamento al costo determinata dall'Autorità per l'anno 2016 è comunque non adeguata poiché ne contesta alcune componenti impiantistiche considerate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016), per un importo complessivo calcolato tenendo in massima considerazione i dati contabili riconciliati tra le Parti nel corso del procedimento.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

Fastweb deve pagare a TIM gli importi relativi ai servizi in questione per le competenze richieste da TIM a decorrere da marzo 2011, sulla base dei prezzi definiti nelle delibere nn. 88/11/CIR (2011), 643/12/CONS (2012), 67/14/CIR (2013), 168/15/CIR (2014) e 106/17/CONS (2015 e 2016), per un importo complessivo calcolato sulla base dei criteri di riconciliazione e dei dati contabili prodotti dalle Parti nel corso del procedimento, di cui in premessa al presente provvedimento.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

La presente delibera è notificata a TIM S.p.A. e a Fastweb S.p.A. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi